



ISTITUTO  
FERRARIS—PANCALDO  
*istituto di istruzione secondaria superiore*

# Regolamento di disciplina

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 12-02-2015

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 9-9 DEL 12-02-2015

In vigore dal giorno 13-02-2015

## Sommario

Art.1. Tipologia delle trasgressioni .....	3
Art.2. Ambiti delle trasgressioni .....	3
Art.3. Gravità delle trasgressioni.....	3
Art 4. Tipologia delle sanzioni e .....	4
organi con potestà sanzionatoria .....	4
Art.5. Competenze e modalità.....	4
Art.6. Risarcimenti .....	5
Art.7. Esclusioni da uscite, visite e gite .....	5
Art.8. Finalità e sanzioni alternative .....	5
Art.9. Consiglio di Disciplina .....	5
Art.10. Composizione del Consiglio di Disciplina .....	5
Art.11. Verifica efficacia sanzione alternativa .....	6
Art.12. Procedura dell'istruttoria.....	6
Art.13. Ricorsi .....	6
Art.14. Organo di Garanzia .....	7
Art.15. Procedura .....	7
Art.16. Riesame .....	7
Art.17. Deliberazioni dell'Organo di Garanzia .....	7
Art.18. Esami.....	7
Art.19.....	7

## **Art.1. Tipologia delle trasgressioni**

Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alla situazione specifica dell'istituto, i comportamenti differenziati secondo le seguenti tipologie:

- A) Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati. Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo. Uso non autorizzato di apparati multimediali in classe.
- B) Ritardi ed assenze ingiustificate. Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate. Falsificazione di firme su assenze, ritardi, ingressi posticipati; sulle comunicazioni scuola-famiglia o professore-famiglia; su atti ufficiali della scuola. Utilizzo di credenziali non proprie relativamente a servizi web della scuola. Alterazioni fatte con dolo su comunicazioni scuola o professore e famiglia, e su comunicazioni contenenti valutazioni e risultati di verifiche. Uscita dalla Scuola senza autorizzazione. Scherzi eccessivi e pericolosi inaccettabili nel contesto scolastico. Sottrazione a compagni di materiale od oggetti di poco valore. Violazione delle regole di convivenza civile e democratica. Astensioni collettive dalle lezioni.
- C) Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture e dei materiali, e del patrimonio della scuola in genere. Danneggiamento o furto di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed a tutto il personale della scuola. Furto di materiale scolastico o di denaro ed oggetti di valore al personale o a compagni. Offese verbali gravi anche in contesti di scherzi e giochi. Usare impropriamente accendini, fiammiferi, o altro materiale che possa generare scintille o fiamme o scoppi. Usare impropriamente oggetti potenziali fonte di pericolo per sé e per gli altri. Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute (come il divieto di fumo), al rispetto dell'igiene.
- D) Violazione della privacy mediante diffusione di foto e riprese filmate non autorizzate anche da cellulare. Atti ed espressioni fortemente lesive della dignità della persona o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione.

## **Art.2. Ambiti delle trasgressioni**

I comportamenti descritti si intendono riferiti non solo al normale orario scolastico, ma a tutte le attività organizzate dalla scuola in qualunque ambiente e nei viaggi di istruzione, visite guidate, sport. Si intendono anche riferiti alle immediate vicinanze della scuola negli orari immediatamente precedenti o seguenti le lezioni o le attività di cui sopra.

## **Art.3. Gravità delle trasgressioni**

Per ogni tipologia di trasgressione vengono individuati i seguenti livelli di gravità:

- a) livello 1: fatto occasionale di modesta entità applicabile solo alla tipologia A
- b) livello 2: recidiva nel comportamento e/o fatto grave;
- c) livello 3: fatto molto grave e/o ostinazione nel comportamento scorretto.

## Art 4. Tipologia delle sanzioni e organi con potestà sanzionatoria

Per le trasgressioni ed i livelli come individuati all'art 3, sono individuate le seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità.

1) Per le trasgressioni di tipo A:

**livello 1:**

- a) richiamo verbale da parte dell'insegnante;
- b) richiamo scritto dell'insegnante sul libretto e sul registro di classe.

**livello 2:**

- a) rimprovero scritto da parte del Coordinatore di Classe e comunicazione alla famiglia, con eventuale convocazione della stessa.

2) Per le trasgressioni di tipo B:

**livello 2:**

- a) rimprovero scritto da parte del Coordinatore di Classe e comunicazione alla famiglia, con eventuale convocazione della stessa.
- b) sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza da parte del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Disciplina.

**livello 3:**

- a) rimprovero scritto da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Disciplina, con convocazione dei famigliari; sospensione dalle lezioni

3) Per le trasgressioni di tipo C e D:

**livello 1:**

- a) ammonizione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Disciplina con convocazione dei famigliari;
- b) sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.

**livello 2:**

- a) sospensione fino a 10 giorni.

**livello 3:**

- a) sospensione fino a 15 giorni;
- b) sospensione oltre i 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
- c) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

## Art.5. Competenze e modalità

- a. La sospensione che non comporta l'allontanamento effettivo dalle lezioni (sospensione con obbligo di frequenza) può essere assunta dal Consiglio di classe anche solo componente Docenti e dal Consiglio di Disciplina.
- b. La competenza alla sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola è del Consiglio di Classe fino a 15 giorni nella composizione con i rappresentanti dei Genitori e degli Allievi; del Consiglio di Istituto oltre i 15 giorni. Le deliberazioni possono essere assunte anche non nella composizione perfetta dell'organo e dal Consiglio di Disciplina.
- c. Qualora le deliberazioni di sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola vengano assunte dal Consiglio di Disciplina è necessaria l'accettazione del provvedimento da parte del genitore o dell'allievo maggiorenne, quale condivisione della finalità educativa del provvedimento. In mancanza di tale accettazione si dovrà convocare il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto.
- d. Le deliberazioni di sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola assunte dal Consiglio di Disciplina avranno efficacia immediata;
- e. Nel caso in cui i genitori o gli studenti membri dell'Organo collegiale siano implicati nel caso in esame e non partecipano alla riunione, sono sostituiti dai primi non eletti. Le deliberazioni e le sanzioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f. Le deliberazioni comportanti la sospensione devono essere adeguatamente motivate e le azioni sanzionate adeguatamente descritte.

## **Art.6. Risarcimenti**

I danni arrecati devono essere risarciti dalla famiglia degli alunni ma il risarcimento di per sé non esclude la sanzione disciplinare. L'entità del danno e del conseguente risarcimento saranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto

## **Art.7. Esclusioni da uscite, visite e gite**

- a. Il Consiglio di Classe può disporre la sospensione temporanea da una o più iniziative ricreative, associative, partecipative, sportive, uscite, visite e gite. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.

## **Art.8. Finalità e sanzioni alternative**

- a. Tutti i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. La sospensione, ove previsto, può non comportare l'allontanamento effettivo dalle lezioni (sospensione con obbligo di frequenza) in questi casi la famiglia deve essere immediatamente informata del provvedimento adottato.
- c. Allo studente può essere proposta, nei casi che si riterranno opportuni, la conversione della sanzione con lo svolgimento di attività di natura sociale o culturale (attività di volontariato, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi o archivi, frequenza di specifici corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su episodi verificatisi nella scuola etc.) ricercando l'attiva collaborazione delle famiglie.
- d. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto mentre concorre alla valutazione del comportamento.

## **Art.9. Consiglio di Disciplina**

- a. Per assicurare uniformità di trattamento in tutta la scuola e celerità negli interventi è istituito un Consiglio di Disciplina, che procede all'istruttoria.
- b. In esito all'istruttoria il Consiglio di Disciplina, può irrogare:
  1. le sanzioni non comportanti allontanamento dalle lezioni
  2. può proporre ai genitori la sospensione con allontanamento dalla scuola, ovvero la sanzione alternativa alla sospensione dalle lezioni, la deliberazione viene assunta con l'accordo delle famiglia dell'alunno o dell'alunno maggiorenne quale condivisione della finalità educativa del provvedimento.
- c. Nel caso in cui la famiglia non accetti le sanzioni proposte dal Consiglio di Disciplina e comportanti l'allontanamento dalla scuola, si convocherà il Consiglio di classe, o il Consiglio di Istituto, per la discussione del provvedimento di sospensione con allontanamento dalla scuola.
- d. Qualora il Consiglio di Classe non intenda attenersi a quanto proposto dal Consiglio di Disciplina potrà utilizzare l'istruttoria del Consiglio di Disciplina e irrogare una diversa sanzione oppure, per la gravità dei fatti, rinviare il caso al Consiglio di Istituto.
- e. Il Coordinatore di Classe tiene i contatti con la famiglia e collabora all'istruttoria, come da art. 10.

## **Art.10. Composizione del Consiglio di Disciplina**

- a. **Il Consiglio di Disciplina è composto dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori e dai Coordinatori di Classe.**

- b. Per assicurare celerità negli interventi e snellezza operativa l'esame dei casi viene condotto e le sanzioni adottate dal Consiglio di Disciplina anche per sottocommissione composta dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore più il Coordinatore di classe della classe dell'allievo in causa;
- c. Svolge il ruolo di presidente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.
- d. Il Presidente coordina le attività assicurando l'uniformità delle procedure dei criteri adottati per le delibere.

## **Art.11. Verifica efficacia sanzione alternativa**

Nel caso di sanzione commutata in attività di natura sociale o culturale o di servizio alla scuola, alla scadenza prefissata, qualora il compito non sia stato svolto o svolto in parte e con scarso impegno, come da relazione del Coordinatore di Classe o docente affidatario, sarà d'ufficio comminata la sanzione originariamente prevista.

## **Art.12. Procedura dell'istruttoria**

Per l'istruttoria e l'irrogazione della sanzione da parte degli organi collegiali sanzionatori si procede come segue:

- 1.Si esaminano i fatti contestati;
- 2.Si sentono, se necessario, gli altri professori che sono a conoscenza del fatto;
- 3.Si sentono, se necessario, i testimoni, anche alunni;
- 4.Si convoca l'alunno sotto indagine perché esponga le sue ragioni in tutti i momenti della procedura in cui pare opportuno udirlo
- 5.Si convoca la famiglia nei casi in cui si ritenga utile sentirla nel corso dell'istruttoria
- 6.Si redige il verbale indicando la sanzione disciplinare
- 7.Si convoca la famiglia alla quale viene proposta la sanzione disciplinare alternativa o la sospensione con allontanamento dalla scuola.

## **Art.13. Ricorsi**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione indirizzandolo al Dirigente Scolastico. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del provvedimento di impugnazione. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un genitore e uno studente eletti dalle rispettive componenti con elezioni contestuali a quelle dei rappresentanti di classe. I membri supplenti nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione saranno scelti tra i primi non eletti.

## **Art.14. Organo di Garanzia**

- a) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca ogni volta sia necessario ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal D. P. R. 21 novembre 2007 n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e per l'esame dei ricorsi avverso provvedimenti disciplinari.
- b) L'Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto ed è composto, oltre che dal Dirigente Scolastico, da un insegnante, un genitore e un allievo facenti parte del Consiglio di Istituto stesso.
- c) Il Consiglio di Istituto provvede nella prima seduta dell'anno scolastico a ricondurre alla corretta composizione l'Organo di Garanzia attraverso la surroga di eventuali rappresentanti decaduti.
- d) Le decisioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono valide purché sia presente la metà più uno dei membri; l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art.15. Procedura**

L'esame dei ricorsi avviene sulla base degli scritti presentati dall'esercente la patria potestà ricorrente o dallo studente maggiorenne e dell'eventuale istruttoria che l'Organo di garanzia può disporre; l'audizione dell'esercente la patria potestà ricorrente o dello studente maggiorenne può essere disposta per casi in cui l'Organo di Garanzia lo ritenga a maggioranza necessario.

## **Art.16. Riesame**

L'Organo di Garanzia acquisisce i verbali e tutto il materiale utilizzato dall'Organo che ha inflitto la sanzione. In presenza di fatti o circostanze nuove, l'Organo di garanzia promuove il riesame del caso da parte dell'Organo che aveva inflitto la sanzione; l'eventuale nuova sanzione è appellabile presso l'Organo di Garanzia.

## **Art.17. Deliberazioni dell'Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia in esito all'istruttoria decide se confermare la sanzione, se annullarla o se rinviarla motivatamente all'Organo che aveva inflitto la sanzione perché proceda a nuovo esame; in quest'ultimo caso il provvedimento conseguente è ancora appellabile.

## **Art.18. Esami**

Fatti e comportamenti avvenuti durante la sessione di Esami e inerenti lo svolgimento delle prove stesse, tendenti a falsarne i risultati o a intralciarne lo svolgimento o comunque ad arrecare disturbo, sono sanzionati dalla Commissione d'Esame a seconda della gravità dall'ammonizione scritta fino all'annullamento della prova del candidato e conseguente esito negativo dell'esame stesso.

## **Art.19.**

Il presente Regolamento è valido per tutti i corsi tenuti all'interno dell'Istituto.